



CHIARIMENTI OCTIES

D.24

Si chiede di precisare se la dichiarazione di responsabilità contenuta nel documento "Nota Informativa" debba essere già in questa fase compilata con l'indicazione delle Ditte Subappaltatrici e la tipologia dei lavori affidati cui il concorrente eventualmente vorrà ricorrere in caso di aggiudicazione.

R.24

La nota Informativa deve essere sottoscritta, in questa fase, dalle imprese partecipanti alla gara, le quali, qualora intendano ricorrere al subappalto, devono manifestare tale volontà compilando l'apposita sezione del Modello 1 (Domanda di Partecipazione). Il subappalto è consentito nei limiti previsti dalla legge. Non è necessario indicare in questa fase le ditte subappaltatrici.

Queste ultime dovranno sottoscrivere la nota informativa ed ogni altro documento concernente la sicurezza nel momento in cui sarà autorizzato il subappalto da parte della Stazione Appaltante.

D.25

Nel caso di realizzazione nel 2012 di un contratto unico per un importo pari ad Euro 211.256,00 con successiva variante del 2014 di Euro di 78.887,00 è possibile considerare come contratto unico. Il contratto in questione prevedeva le seguenti fasi:

- a) Fornitura hardware e software del sistema di videosorveglianza;
- b) Opere civili ed impiantistiche posa in opera degli apparati, manutenzione e formazione opere.

Avendo il concorrente realizzato solo la fase b) si chiede se può partecipare alla gara.

R.25

Per quanto attiene al primo quesito, si precisa che l'ampliamento dell'originario contratto per effetto della variante può essere considerato come contratto unico. Ciò detto si rammenta che il bando di gara prevede che i concorrenti debbano "aver realizzato, nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, un contratto unico di fornitura con posa in opera di impianti di videosorveglianza nonché attività di gestione, manutenzione e assistenza di tali impianti analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un importo pari almeno al 40% di quello posto a base di gara". Ne deriva che il requisito de quo deve ritenersi comprovato solo qualora il contratto unico ricada nel triennio antecedente il 26 giugno 2015, data di pubblicazione del bando di gara.

Per quanto concerne l'ulteriore richiesta si rappresenta che le attività di cui alla precedente lett.

b) possono farsi rientrare nell'ambito dei servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, trattandosi di attività riconducibili al settore imprenditoriale cui afferisce l'appalto. Ciò detto, occorre precisare che il concorrente deve, in ogni caso, dimostrare che il valore complessivo



ISO 9001 - Cert. n.28510





delle attività dallo stesso espletate, nell'ambito dell'unico contratto, non sia inferiore al 40% dell'importo posto a base di gara e cioè non sia inferiore ad Euro 242.922,36.



ISO 9001 - Cert. n.285110

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315 **Sede Direzionale:** 80146 Napoli • via Ponte dei Francesi, 37/d
Tel. +39 081 7351515 • Fax +39 081 2420683 • e-mail: direzione.acquisti@asianapoli.it • C.F. e P. Iva 07494740637